

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricorso ex art. 37 D.Lgs. 285/92

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, (c.f. 92097020348), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Isabella Cocolo e con sede a Firenze in via San Niccolò 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Brunetti (c.f. BRNSNT80H68B238B) giusta procura in calce (per comunicazioni si indica l'indirizzo p.e.c. assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it);

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI), in persona del Sindaco *pro-tempore* con sede in Via dei Lavoratori 21 (indirizzo p.e.c. comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it);

- resistente -

avverso

l'ordinanza dirigenziale n. 203 del 26.4.2016 e i relativi provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti (doc. 1);

FATTO

Con ordinanza dirigenziale n. 203 del 26.4.2016, il Comune di Rosignano Marittimo ha istituito tre parcheggi riservati alle sole autovetture: in viale Trieste, a nord di via Berti Mantellassi e tra via Mantellassi, via Champigny e via Donizetti (docc. 1, 2). In quest'ultimo parcheggio, "sul lato est, tra l'attraversamento pedonale e la cabina Enel", sarebbero stati previsti alcuni stalli riservati alle autocaravan.

La ricorrente si duole di tale provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan per i seguenti

MOTIVI

1. Interesse a ricorrere

Sussiste l'interesse della ricorrente all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, oltre alla Confederazione Italiana Campeggiatori, è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan. Tra gli scopi dell'A.N.C.C. indicati nello Statuto (doc. 3) vi sono il conseguimento della libera circolazione e sosta delle autocaravan, la tutela dei diritti di coloro che circolano in autocaravan nonché l'esercizio e la promozione delle iniziative volte all'applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. L'A.N.C.C. svolge la propria attività dal 1985 e attualmente annovera circa 18.000 equipaggi associati. L'A.N.C.C. informa tutti i circa 200.000 proprietari di autocaravan con tre siti internet (www.coordinamentocamperisti.it, www.perlasicurezzastradale.org, www.incamper.org) e la pubblicazione della rivista "InCamper" sul sito www.incamper.org sia e con circa 300.000 copie cartacee.

L'A.N.C.C. intrattiene costanti rapporti con enti locali e organi dello Stato al fine di tutelare i diritti degli utenti della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive ministeriali emanate in materia. La ricorrente ha perfino partecipato alla formazione della legge 14.10.1991, n. 336 "Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan" e al recepimento dei suoi contenuti nel codice della strada. Tutti i profili di

rappresentatività dell'A.N.C.C. sono consultabili sulla pubblicazione editoriale e sui citati siti internet.

L'A.N.C.C., dunque, è portatrice di un interesse collettivo, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all'interesse rilevante nella controversia in esame.

2. Sulla riserva di sosta alle autovetture

L'ordinanza gravata istituisce tre parcheggi riservati alle sole autovetture e, all'interno di uno di questi, riserva una "zona di sosta" alle autocaravan "sul lato est, tra l'attraversamento pedonale e la cabina Enel".

2.1. Difetto di motivazione e di istruttoria

L'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 203 del 26.4.2016 è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria.

Circa le ragioni della riserva di sosta alle autocaravan, il Comune ha "ritenuto opportuno spostare la zona riservata alle autocaravan in un luogo dove **risulti più spazioso lo stazionamento delle stesse e maggiormente distante dalle abitazioni circostanti, nell'interesse dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio**".

La motivazione è generica nella parte in cui si fa riferimento a un luogo "più spazioso". Trattasi di un concetto non oggettivo e, come tale, opinabile. Peraltro, le aree di parcheggio in questione sono tutte particolarmente ampie e senza ostacoli.

Non si comprende altresì l'opportunità di individuare l'area di sosta delle autocaravan in un luogo "...maggiormente distante dalle abitazioni circostanti, nell'interesse dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio".

Il Comune di Rosignano Marittimo ha ghettizzato le autocaravan: devono stare lontane dalle abitazioni (!). Peraltro, l'amministrazione comunale non si è curata di precisare il motivo per cui tale scelta risponderebbe agli interessi dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio. Genericità, falsità ed erroneità dei presupposti.

Circa i parcheggi riservati alle sole autovetture, il Comune non ha fornito alcuna motivazione.

La necessità che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano motivati è espressamente prevista dall'art. 5 co. 3 del codice della strada. Sul punto si richiama uno dei principi generali dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 co. 1 legge n. 241/90 ai sensi del quale *“Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Il provvedimento è altresì illegittimo per difetto di istruttoria.

Non risulta condotta alcuna propedeutica attività di analisi dei flussi di traffico né alcuna indagine tecnica preventiva. Non sono note le motivazioni delle scelte adottate e la correlazione con gli accertamenti tecnici che il Comune avrebbe dovuto preventivamente espletare.

Gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada esigono che la motivazione non sia semplicemente enunciata ma sia sorretta da un'attività istruttoria il cui espletamento deve essere verificabile.

Sul punto si osserva che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 381 del 28.01.2011 emessa ai sensi dell'art. 35 c.d.s. sulla predisposizione delle ordinanze di

regolamentazione della circolazione, ha chiarito che “...per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell’istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato. Con particolare riferimento all’indicazione dei presupposti di fatto e alle risultanze dell’istruttoria, si è avuto modo di accertare che gli enti proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze attraverso il generico richiamo alle «esigenze della circolazione» oppure alle «caratteristiche delle strade». Tali indicazioni, anche alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione dell’ordinanza bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato nell’art. 6 Codice della Strada.

Analogamente, non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di «sicurezza» stradale o delle persone ovvero esigenze di «fluidità della circolazione» in quanto si tratta di principi ed obiettivi previsti dall’art. 1 Codice della Strada cui ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi. Viceversa, l’art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l’espressione «ordinanze motivate» richiede che l’ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza l’ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria”.

Anche nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000, n. 6688 *“Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”* al paragrafo 4.3. titolato *“Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell’istruttoria”* si legge: *“(…) Assai frequente è il fenomeno **della carente motivazione delle ordinanze** cui si associa quello della **poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimenti** (...). Si segnala, inoltre, tra le **carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. E’ evidente che tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire”***.

2.2. Violazione dell’art. 7, co. 1, lett. d), c.d.s.

L’ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 203/2016 è altresì illegittima perché istituisce una riserva di sosta pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 7, co. 1, lett. d), c.d.s.

2.3. Violazione dell’art. 185 c.d.s.

Si contesta altresì la violazione dell’art. 185 co. 1 c.d.s. ai sensi del quale le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

L’attuale formulazione dell’art. 185, co. 1 c.d.s. deriva dal disposto dell’art. 2 co. 1 della legge 14.10.1991, n. 336 *“Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan”*, normativa poi

confluita con modifiche nel testo del codice della strada. Con la legge del 1991 il legislatore era intervenuto per evitare i contenziosi tra proprietari di autocaravan e pubblici amministratori con una *ratio* semplice e chiara portatrice di una serie di innovazioni: la netta distinzione tra sostare e campeggiare, la conferma che le autocaravan sono anch'esse autoveicoli e la loro equiparazione agli altri ai fini della circolazione e delle limitazioni. Infatti sia nell'art. 2 co. 1 legge 336/91 che nel successivo art. 185 co. 1 c.d.s., il legislatore ha evidenziato l'equiparazione di disciplina tra le autocaravan e gli altri veicoli con riferimento ai divieti e alle limitazioni istituiti ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s. **Risulta dunque palese la *ratio* della norma consistente nell'evitare irragionevoli discriminazioni per tale tipologia di autoveicolo, spesso oggetto di mirate limitazioni da parte degli enti proprietari della strada.**

Invero, **sono anni che il Comune di Rosignano Marittimo adotta provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale che discriminano in modo illegittimo le autocaravan.**

Il quadro pregresso e complessivo dimostra che l'ente proprietario della strada intende **favorire esclusivamente chi circola in autovettura a danno di coloro che utilizzano altre tipologie di autoveicoli tra le quali l'autocaravan.**

Dapprima, sulla base delle ordinanze n. 100/1999, n. 344/2000 e n. 306/2001, il Comune installava segnali di divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a due metri e sbarre in molte zone del territorio comunale. A seguito delle azioni intraprese dall'A.N.C.C., il Comune revocava i suddetti provvedimenti e rimuoveva le sbarre e i segnali di divieto di transito (doc. 4). Peraltro, sono ancora presenti i

supporti utilizzati per sostenere le sbarre nonostante la loro inutilità e pericolosità. Ciò lascia temere l'intenzione di installare nuovamente gli illegittimi manufatti (doc. 5).

In più, con ordinanza n. 410/2009, il Comune istituiva il parcheggio riservato alle sole autovetture in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare (doc. 6). Anche tale provvedimento è illegittimo come chiaramente evidenziato da codesto Ministero con nota prot. 3732 del 21.6.2016.

Proseguendo refrattaria, l'amministrazione comunale emanava l'ordinanza n. 203/2016 oggetto di impugnazione.

Ciò precisato, non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e che possano essere soggette a limitazioni. Tuttavia, nel caso di specie si discute della **mancanza di una congrua e logica motivazione della limitazione a tale categoria di veicolo.**

Il Ministero dei Trasporti con direttiva prot. 31543/2007 ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art.185 c.d.s., non si può escludere la circolazione delle autocaravan da una strada e/o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirla alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli.

Né può escludersi la violazione dell'art. 185, co. 1, c.d.s. per il fatto che il Comune abbia riservato alle autocaravan circa diciotto stalli all'interno del parcheggio tra via Champigny sur Marne, via Berti Mantellassi e via Donizetti (doc. 6). **Le autocaravan sono comunque discriminate vista l'ampia possibilità di sosta riservata alle autovetture** (doc. 7).

Peraltro, all'interno dei parcheggi riservati alle autovetture **non c'è segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli a riprova del fatto che l'ente proprietario della strada non si è preoccupato di "organizzare" le aree adibite alla sosta.**

Di fatto, la regolamentazione della sosta introdotta dal Comune di Rosignano Marittimo favorisce i proprietari dei numerosi immobili offerti in locazione nelle zone limitrofe ai parcheggi e i gestori delle strutture ricettive, discriminando in modo illegittimo coloro che circolano in autocaravan.

2.4. Violazione delle direttive ministeriali

L'istituzione dei parcheggi riservati alle autovetture si pone altresì in contrasto con le direttive ministeriali.

Oltre alla citata nota prot. 381 del 28.01.2011, l'ordinanza contrasta con la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, che al paragrafo 5 "Impieghi non corretti della segnaletica stradale", punto 5.1. "Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti" così dispone: "(...) *Sono emersi anche casi chiaramente viziati da **eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.** Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art.*

7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la **riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri;** (...). In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. È dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare”.

Il provvedimento contrasta altresì con le direttive sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan fornite dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. 31543 del 2.04.2007. In particolare, nell'enucleare i casi più ricorrenti, il Ministero censurava i provvedimenti di regolamentazione della circolazione che hanno

l'effetto di limitare la circolazione e sosta delle autocaravan evidenziando *“la violazione del criterio di imparzialità e la disparità di trattamento”* nonché *“una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall'interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo”*. Tali direttive sono state recepite dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 277 del 15.01.2008 dall'A.N.C.I, dall'U.P.I. e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. 1721 del 7.05.2008.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, voglia annullare l'ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 203 del 26.04.2016. Con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alle spese e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e modificare le conclusioni all'esito delle avverse difese.

Si producono in allegato i seguenti documenti in copia:

- 1) ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 203/2016;
- 2) n. 2 fotografie panoramiche estratte tramite Google-maps relative ai parcheggi regolamentati con ordinanza n. 203/2016;
- 3) statuto A.N.C.C.;

- 4) ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 110/2012;
- 5) fotografia del parcheggio a nord di via Mantellassi con supporti laterali sbarre;
- 6) ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009;
- 7) fotografia area riservata alla sosta delle autocaravan;
- 8) n. 6 fotografie dei parcheggi oggetto dell'ordinanza n. 203/2016.

Ai sensi del D.P.R. 642/72 si provvederà a trasmettere n. 3 marche da bollo di €16,00 a mezzo posta raccomandata.

Firenze, 27 giugno 2016

Avv. Assunta Brunetti


PROCURA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti c.d.f. 92097020348 in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Isabella Cocolo e con sede a Firenze in via San Niccolò 21, delega l'Avv. Assunta Brunetti a rappresentarla e difenderla nel procedimento avanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso l'ordinanza n. 203/2016 del Comune di Rosignano Marittimo (LI) attribuendole a tal fine ogni più ampia facoltà di legge. Elege domicilio a Firenze, via San Niccolò 21. Ai sensi del D.lgs. 196/03 acconsente espressamente al trattamento dei miei dati personali sensibili ai fini dell'espletamento del presente mandato.

Firenze, 27 giugno 2016

Isabella Cocolo, Presidente A.N.C.C.



È autentica

Avv. Assunta Brunetti


Oggetto: CONSEGNA: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti/ Comune di Rosignano Marittimo - ricorso avverso l'ordinanza n. 203/2016

Data: lunedì 27 giugno 2016 23:37:54 Ora Legale Europa Centrale

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/06/2016 alle ore 23:37:54 (+0200) il messaggio

"Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti/ Comune di Rosignano Marittimo - ricorso avverso l'ordinanza n. 203/2016" proveniente da "assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it" ed indirizzato a: "dg.ss@pec.mit.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20160627233742.23291.43.1.211@sicurezzapostale.it

Oggetto: CONSEGNA: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti/ Comune di Rosignano Marittimo - ricorso avverso l'ordinanza n. 203/2016

Data: lunedì 27 giugno 2016 23:37:54 Ora Legale Europa Centrale

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/06/2016 alle ore 23:37:54 (+0200) il messaggio

"Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti/ Comune di Rosignano Marittimo - ricorso avverso l'ordinanza n. 203/2016" proveniente da "assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it" ed indirizzato a: "dg.ss-div2@pec.mit.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20160627233742.23291.43.1.211@sicurezzapostale.it

Oggetto: ACCETTAZIONE: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti/ Comune di Rosignano Marittimo - ricorso avverso l'ordinanza n. 203/2016

Data: lunedì 27 giugno 2016 23:37:42 Ora Legale Europa Centrale

Da: posta-certificata@sicurezzapostale.it

A: assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/06/2016 alle ore 23:37:42 (+0200) il messaggio

"Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti/ Comune di Rosignano Marittimo - ricorso avverso l'ordinanza n. 203/2016" proveniente da "assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it" ed indirizzato a:

dg.ss-div2@pec.mit.gov.it ("posta certificata") dg.ss@pec.mit.gov.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec275.20160627233742.23291.43.1.211@sicurezzapostale.it